


Consiglio dell'Ordine  
Degli Avvocati di Padova  
- Commissione Informatica -

**IL D.P.C.M. 13/11/2014  
LE NUOVE REGOLE TECNICHE  
SULLE COPIE INFORMATICHE**



# AMBITO DI APPLICAZIONE

Le nuove regole tecniche vanno ad inserirsi in quel sistema di norme che consentono agli avvocati di effettuare copie ed autenticare le stesse, ed in particolare:

- In ambito di notifiche via PEC
- In ambito di copie estratte dal fascicolo telematico
- In ambito di copie da inviarsi nel fascicolo telematico (?)

# DUBBI SULL'APPLICAZIONE

- Rapporto tra norma generale (DPCM) e norme speciali che non dovrebbero essere derogate (norme sul PCT e sulle notifiche via PEC)
- Regole tecniche del processo telematico che dovrebbero essere dettate con DM del Ministero della Giustizia e non della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- La natura di “Ufficiale Giudiziario” dell'avvocato che effettua l'attestazione di autentica (solo in alcuni casi esplicitata)

# COPIA CARTACEA DI ATTO ESTRATTO DA FASCICOLO INFORMATICO

Non cambia nulla.

L'avvocato stampa la copia dell'atto dal fascicolo informatico inserendo in calce l'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 bis del DL 179/12 (come modificato dal DL 90/14).

Si può dire che la copia cartacea diventa una sorta di “clausola di sicurezza”.

# COPIA INFORMATICA DI ATTO ESTRATTO DA FASCICOLO INFORMATICO

Art. 6 comma 3 DPCM

Laddove richiesta dalla natura dell'attività, l'attestazione di conformità delle copie o dell'estratto informatico di un documento informatico di cui al comma 1, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia o l'estratto. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'attestazione di conformità delle copie o dell'estratto informatico di uno o più documenti informatici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia o estratto informatico. Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato

# COPIE PER LE ISCRIZIONI A RUOLO NELLE PROCEDURE ESECUTIVE

Art. 4 comma 3 DPCM

Laddove richiesta dalla natura dell'attività, l'attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all'art. 22, comma 2, del Codice, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di uno o più documenti analogici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

# COPIE PER IMMAGINE DI ORIGINALE CARTACEO PER NOTIFICA VIA PEC

Art. 4 comma 3 DPCM

Laddove richiesta dalla natura dell'attività, l'attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all'art. 22, comma 2, del Codice, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di uno o più documenti analogici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

# LE DUE MODALITA' PER ATTESTARE LA CONFORMITA'

Entrambi gli articoli (4 e 6 DPCM) riportano due modalità di attestazione di conformità, cui viene dato lo stesso valore:

- Autentica SUL DOCUMENTO informatico contenente la copia per immagine: si inserirà la formula di autentica nell'atto stesso con apposito programma (Adobe Reader XI, Foxit Reader, ecc), poi firmato digitalmente
- Autentica SU ATTO SEPARATO, da firmarsi digitalmente, contenente anche le indicazioni di denominazione, impronta del file e attestazione temporale secondo il tempo UTC

# GLOSSARIO PER L'AUTENTICA SU ATTO SEPARATO

- **Riferimento temporale:** informazione contenente la data e l'ora con riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC), della cui apposizione è responsabile il soggetto che forma il documento.
- **Impronta:** la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash.
- **Funzione di hash:** una funzione matematica che genera, a partire da una evidenza informatica, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire l'evidenza informatica originaria e generare impronte uguali a partire da evidenze informatiche differenti.

# PROBLEMATICHE GIURIDICHE E TECNICHE SULLE AUTENTICHE

Le due forme di autentica, anche se sono intercambiabili dal punto di vista degli effetti, si scontrano con alcuni problemi di tipo tecnico e di coordinamento giuridico.

## PROBLEMA TECNICO

- Le copie estratte dal fascicolo telematico erano “protette”, quindi non ci si poteva scrivere sopra l'autentica: in questo caso si era obbligati a fare l'autentica su atto separato. Oggi pare sia possibile.
- Nelle notifiche via PEC, è lo stesso DM 44/2011 (altra regola tecnica specifica per le notifiche) a stabilire che l'attestazione di conformità della copia informatica di originale cartaceo deve essere inserita nella relata.

In entrambi i casi si dovrà utilizzare la seconda modalità di autentica

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

**KEEP  
CALM**

**&**

**ESTRAETE  
L'HASH**

